

TABELLA 4

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

Rimpatrio senza obbligo di restituzione	Art. 24, D.P.R. 200/67	gg. 60
Amministrazione di successioni	Artt. 41-43, D.P.R. 200/67	gg. 240
Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i soggetti discendenti <i>jure sanguinis</i> da cittadini italiani	L. 91/92 L. 555/12	gg. 240
Matrimonio consolare per delega	D.P.R. 200/67 Art. 109 C.c.	gg. 50
Comunicazione della decisione di arruolamento senza visita	D.P.R. 237/64 D.P.R. 200/67	gg. 60
Comunicazione della decisione di arruolamento con visita	D.P.R. 237/64 D.P.R. 200/67	gg. 90
Dichiarazione di riforma per il servizio di leva	D.P.R. 237/64 D.P.R. 200/67	gg. 150
Attestazioni di attività professionale svolta da profughi nei Paesi di provenienza.	Art. 36, L. 763/81	gg. 90
Rilascio di attestazioni circa i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia.	Art. 23, D.P.R. n. 34/2000	gg. 60

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 1995, n. 112, reca: «Regolamento d'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si trascrivono gli articoli 2 e 4:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o

per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.»

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.»

Note alle premesse:

— Per il riferimento agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note al titolo.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario, reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1999, n. 183, supplemento ordinario, reca: «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2002, n. 176